

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1198

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CERVONE, SANGALLI, SCALIA VITO,
BOLLA, FRUNZIO**

Presentata il 15 maggio 1959

Avanzamento nella categoria del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di dipendenti della categoria di concetto

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abrogato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, stabiliva, in base all'allegato G annesso all'articolo 53, paragrafo 2, titolo III (Avanzamenti), che gli agenti con la qualifica di segretario capo, segretario tecnico capo, disegnatore capo, revisore capo ed assistente lavori capo — ex grado VI, gruppo B — ottenessero la promozione ad ispettore di 1^a classe — ex grado V, gruppo A, — in seguito a scrutinio per merito comparativo, dopo una permanenza di almeno tre anni nel grado.

L'attuale stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ha introdotto una radicale innovazione in fatto di avanzamenti alla suddetta qualifica di ispettore di 1^a classe, da parte dei nominati agenti. Infatti, secondo l'allegato 12 annesso all'articolo 72 del vigente ordinamento, lo scrutinio per merito comparativo consente a tali agenti solo di proseguire la carriera di gruppo B con due qualifiche di nuova istituzione (segretario superiore e segretario superiore di 1^a classe), mentre per accedere alla categoria del personale direttivo viene data unicamente la possibilità di un concorso interno per esami, dopo la permanenza minima di tre anni nelle qualifiche di segretario capo ed equiparate. Anche i segretari superiori

possono partecipare a detto concorso e per essi non è richiesta l'anzianità minima di tre anni nella qualifica.

È pensabile che l'Amministrazione ferroviaria nel proporre l'abolizione del passaggio per scrutinio, dalla categoria di concetto a quella direttiva, abbia inteso adeguare il proprio statuto a quello di tutti gli altri impiegati civili dello Stato, seguendo uno dei criteri di massima, dati dalla legge delega n. 1181, del 20 dicembre 1954.

Invece, lo spirito e l'intendimento del delegante non si esaurisce solo in ciò, in quanto esso, all'articolo 2, ultimo comma (punto 17°), della citata legge, afferma che il nuovo stato giuridico deve prevedere:

« L'inquadramento del personale nelle varie carriere e nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, *garantendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite* ».

A questi principi avrebbe dovuto informarsi l'attuale regolamento nell'apportare la suddetta modificazione, veramente rivoluzionaria rispetto all'indirizzo del passato, predisponendo adeguate norme transitorie.

Infatti, se gli agenti dell'ex grado VI, gruppo B, prossimi al collocamento a riposo, con l'aspettativa dell'avanzamento ad altre due

qualifiche del personale di concetto, trovano un soddisfacente sviluppo di carriera, non altrettanto può dirsi per coloro che, avendo maturata una certa anzianità nel grado, essendo ancora in giovane età ed in possesso di un titolo di studio superiore, si vedono negata la conservazione della preesistente condizione di maggior favore, in quanto erano ormai pervenuti alla soglia del ruolo direttivo, con la legittima prospettiva di una proficua e lunga carriera.

Soprattutto per alcuni di questi agenti in possesso di un ulteriore speciale titolo di merito, non è accettabile l'abolizione dello scrutinio per l'avanzamento alla qualifica di ispettore di 1^a classe e per essi avrebbe comunque dovuto predisporre l'adeguata norma transitoria, auspicata dalla legge delega.

Trattasi precisamente degli agenti con le qualifiche di segretario capo ed equiparate, che, conseguita la laurea, non l'hanno tenuta per mero titolo onorifico, bensì se ne sono avvalsi per accelerare la carriera, sobbarcandosi all'onere di un non lieve concorso per esami, al fine di ottenere la promozione a dette qualifiche, in vista di un più rapido ingresso alla carriera direttiva.

Infatti il combinato disposto degli articoli 53 e 60 (allegato G.H.) dell'abrogato regolamento del personale ferroviario prevedeva, oltre al normale scrutinio, anche l'accennato concorso per esame, che il nuovo stato giuridico ha soppresso.

D'altra parte, il criterio di massima riguardante l'obbligo del concorso interno per il passaggio da un gruppo di personale ad uno superiore, sancito dal vigente ordinamento, ha trovato giustificate deroghe in presenza di situazioni eccezionali ed in riconoscimento di particolari utilizzazioni e titoli del personale, per cui sono state disposte le opportune norme transitorie. Così nel titolo IX, disposizioni finali e transitorie, agli articoli 178 e 179 è consentito a dipendenti del personale esecutivo (gruppo C), purché in possesso di speciali requisiti, il passaggio alle nuove qualifiche del personale di concetto (gruppo B).

Ancora più evidente è la deroga, confrontando il testo dell'articolo 181:

« Il personale che entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge venga a rivestire le qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico può conseguire, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, l'inquadramento nelle qualifiche del personale di concetto degli uffici, rispettiva-

mente, di segretario capo, segretario tecnico capo, segretario principale, segretario tecnico principale, segretario e segretario tecnico, quando risulti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore ».

In analogia a quanto precede, gli agenti con le qualifiche di segretario capo ed equiparate, in possesso del diploma di laurea e pervenuti all'ex grado VI di gruppo B attraverso il concorso per esami, ritengono, con fondamento, di poter invocare un provvedimento legislativo che, consentendo l'inquadramento nella qualifica di ispettore di 1^a classe, dia il giusto riconoscimento agli speciali requisiti da loro posseduti.

Del resto, nel passato, l'Amministrazione ferroviaria non ha ignorato eccezionali situazioni venutesi a creare nel dipendente personale ed anche nei riguardi degli agenti di gruppo B, laureati, ha provveduto a sanarle, come è avvenuto col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, convertito nella legge 1^o dicembre 1951, n. 1309. Con questo provvedimento sono stati inquadrati nella carriera direttiva un largo numero dei suddetti dipendenti (circa 400), anche in soprannumero rispetto alle piante organiche e con sensibile aggravio del bilancio.

Sempre nell'ambito dell'Azienda ferroviaria, la legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ha concesso benefici di carriera agli ex combattenti, a qualsiasi categoria appartengano (di concetto, esecutiva e finanche ausiliaria), purché muniti del diploma di laurea. Tale provvedimento riguardava un limitato numero di agenti (50 posti), ma successivamente, con l'altra legge 3 aprile 1958, n. 471, all'articolo 4, sono stati estesi i suddetti benefici anche agli agenti che, nella valutazione del rapporto informativo, abbiano conseguito il punteggio non inferiore ad *otto ventesimi*.

Nonostante le suesposte ragioni di ordine giuridico, analogico ed equitativo, nell'ansia di definire l'approvazione del nuovo Stato Giuridico nell'ultimo scorcio della passata legislatura, fu frustrata l'aspettativa di una norma transitoria, che ristabilisce il turbato equilibrio di questa categoria di agenti ferroviari.

Tuttavia che il problema fosse agitato e sentito si desume dall'ordine del giorno approvato, per primo, dalla VIII Commissione trasporti della Camera dei Deputati, in sede legislativa nella riunione del 26 febbraio 1958, nel quale, con espressione necessariamente generica, si facevano voti perché il Governo consentisse il passaggio nella qualifica di ispettore di 1^a classe, a coloro che alla

data di entrata in vigore della legge in esame, rivestissero la qualifica di agenti di gruppo *B*.

Data la molteplice e complessa materia, nell'emanazione delle norme delegate raccolte nel testo unico sullo statuto degli impiegati di Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), anche negli altri settori della pubblica Amministrazione si sono verificati squilibri, che però vengono via via sanati con successiva legislazione.

Per la rigorosa analogia che la ricollega al caso in esame è da menzionare la legge 22 dicembre 1957, n. 1234, con la quale viene data la possibilità di ottenere, mediante scrutinio per merito comparativo la nomina a vicedirettore, agli impiegati delle carriere speciali del Ministero dell'interno, provenienti dalla qualifica di segretario - grado IX, gruppo *B* -, conseguita anche per concorso interno.

Inoltre è di somma importanza rilevare che nessuna preoccupazione per la parte finanziaria e quindi nessun aggravio di bilancio arreca il provvedimento invocato, in quanto interessa poche decine di agenti (50-60 unità), che comunque andrebbero a rivestire la qualifica di segretario superiore, corrispondente a quella di ispettore di 1ª classe, poste ambedue allo stesso livello per ciò che riguarda lo stipendio.

L'avanzamento alla suddetta qualifica direttiva viene limitato ad una ristretta categoria, perché gli agenti interessati debbono possedere gli speciali requisiti in principio richiamati: anzianità di grado, diploma di laurea, superamento di concorso interno.

Questa discriminazione nei riguardi del personale di grado VI, gruppo *B* del passato ordinamento, che tutto indistintamente veniva ammesso allo scrutinio per la promozione al grado V, gruppo *A*, appare giustificata, oltre che dal possesso del titolo di studio superiore, soprattutto dal vaglio del severo concorso per esami sostenuto dai richiedenti, che fa di essi elementi già qualificati e scelti.

Ancor più si appalesa fondata la discriminazione se si ponga mente al fatto che l'attuale stato giuridico del personale ferroviario ha abolito tale concorso interno, istituendone un altro per il passaggio alla qualifica di ispettore di 1ª classe, onde, in pratica, si verificherebbe una ripetizione dell'esame già sostenuto, quasi analogo per programma, ma che verrebbe svolto in condizioni logicamente più sfavorevoli per il limitato numero di posti disponibili.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra riferite, nei confronti del personale ferroviario con le qualifiche di segretario capo ed equiparate, che, alla data di entrata in vigore della richiamata legge 26 marzo 1958, n. 425, aveva almeno tre anni di anzianità di grado, era munito di diploma di laurea e risultava vincitore dell'accennato concorso interno, si rende necessaria l'approvazione di una legge che, conservando lo scrutinio per merito comparativo, secondo quanto previsto dall'abrogato regolamento delle ferrovie dello Stato, gli dia la possibilità, con gli opportuni temperamenti, di conseguire l'avanzamento alla qualifica di ispettore di 1ª classe, in un ragionevole periodo di tempo e senza inutili, ulteriori selezioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo articolo 2 sono ammessi all'avanzamento alla qualifica di ispettore di I^a classe, previo scrutinio per merito comparativo.

ART. 2.

Allo scrutinio di cui all'articolo precedente sono ammessi i dipendenti che alla data del 26 marzo 1958:

a) rivestivano le qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, disegnatore capo, revisore capo, assistente lavori capo, previste dall'abrogato Regolamento del personale ferroviario approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e che avevano almeno tre anni di anzianità nel grado;

b) erano in possesso di un diploma di laurea riconosciuto valido per l'ammissione alla categoria del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

c) avevano conseguito la promozione a seguito del concorso interno per esami di cui al primo comma dell'articolo 60 del regolamento indicato alla precedente lettera a).

ART. 3.

Per l'avanzamento alla qualifica di ispettore di I^a classe, deve compilarsi, previo scrutinio per merito comparativo, una graduatoria di merito unica, con i criteri e le modalità stabilite all'articolo 55 del regolamento del personale ferroviario, citato alla lettera a) del precedente articolo 2.

I dipendenti compresi in tale graduatoria sono promossi, secondo l'ordine in essa stabilito e fino ad esaurimento, entro il limite del 30 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno nella categoria del personale direttivo, sia per esoneri che per ogni altra causa.

Le promozioni avranno la decorrenza del 1^o gennaio di ciascun anno, con inizio dal 1^o gennaio 1959, anche in soprannumero rispetto alla pianta organica.

ART. 4.

Qualora entro il 1° gennaio 1961 l'assegnazione dei posti, nei modi di cui all'articolo precedente, non sia sufficiente a far conseguire l'avanzamento alla qualifica di ispettore di 1ª classe a tutti coloro che risultano compresi nella graduatoria di merito, di cui all'articolo precedente, i rimanenti dovranno essere inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica sopra indicata, con decorrenza 1° gennaio 1962.

ART. 5.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo 2, quando abbiano conseguito la promozione a segretario superiore, segretario tecnico superiore, revisore superiore, sono inquadrati, in eccedenza alla percentuale indicata al penultimo comma dell'articolo 3, nella qualifica di ispettore di 1ª classe, con la stessa decorrenza della suddetta promozione.

ART. 6.

Il numero dei dipendenti, inquadrati nella categoria del personale direttivo in applicazione della presente legge, non deve incidere in alcun modo sul computo della percentuale prevista all'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

L'eventuale soprannumero è riassorbito annualmente, a partire dal 1° gennaio 1963, nella misura del 30 per cento dei posti che si rendano vacanti per qualsiasi causa nelle qualifiche di ispettore e di ispettore di 1ª classe.

ART. 7.

La graduatoria di cui all'articolo 3 deve essere pubblicata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.